Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Mercoledì, 16 febbraio** — **Numero 39**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 18
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessaci, nel Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 30, relativo alla sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato della Libia, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio volgente, n. 30, alla quinta riga, ove è detto « dalla data *di pubblicazione del presente decreto* o che alla stessa data, ecc. », doveva, invece, stamparsi « e che alla stessa data, ecc. » come risulta dal testo originale.

Per inesattezza della copia trasmessaci, nella legge n. 43, concernente la concessione di una nuova indennità caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 32, la legge stessa figura datata *30 gennaio 1921*, mentre la vera data di essa è quella del *1° febbraio 1921.*

Il numero 89 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 725 in data 16 maggio 1915, col quale veniva inscritto, fra altri, nel quadro del R. naviglio il rimorchiatore *Magellano*;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 638 del 15 aprile 1917, col quale veniva iscritto nel quadro del R. naviglio il piroscafo *S. Giorgio 2°*;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 800 del 10 maggio 1917, col quale veniva inscritto nel quadro del R. naviglio il piroscafo *S. Marco 3°*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tali provvedimenti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto n. 725 in data 16 maggio 1915, e i decreti Luogotenenziali n. 638 del 15 aprile 1917 e numero 800 del 10 maggio 1917 sopracitati sono abrogati, nei riguardi dei sottonotati galleggianti, i quali, pertanto, con la data a fianco di ciascuno indicata, cessano di appartenere al naviglio da guerra dello Stato:

Rimorchiatore *Magellano* a datare dal 25 novembre 1917;

Piroscafo *S. Giorgio 2°* a datare dal 22 dicembre 1920;

Piroscafo *S. Marco 3°* a datare dal 22 dicembre 1920;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti el Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 0 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, col quale urono approvate le norme e la tariffa relative alla assa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 24, col quale urono modificati alcuni articoli della tariffa predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 77 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, variato col R. decreto 4 gennaio 1914, n. 24, è modificato, nei riguardi della Tripolitania, come appresso:

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento
77	Permessi di porto d'armi per uso di caccia, o per difesa personale salve le speciali concessioni del Governatore:	per ogni atto			Versamento diretto
	a) per fucile			24	
	b) per rivoltella o pistola			30	

Avvertenza. — Per il semplice visto ai permessi di porto d'armi per difesa personale rilasciati dall'autorità del Regno la tassa è ridotta ad un quinto. La pena per le contravvenzioni è il sestuplo della tassa oltre la confisca dell'arma e della cacciagione e salve le altre pene stabilite da leggi diverse dalle presenti disposizioni.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 75 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, col quale furono approvate le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 161 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, è modificato come appresso:

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento
161	Carte da giuoco	Per ogni mazzo di 52 carte o meno		2	Mediante versamento diretto
		Per ogni mazzo di un numero maggiore di carte		3	

Avvertenza. — Questa tassa è dovuta per tutte le carte sia fabbricate in colonia, sia importate dal Regno e dall'estero. Le carte devono essere presentate all'Ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa e del bollo.

Le contravvenzioni sono punite con la multa sino a L. 3000.

Con decreto del governatore sarà fissata la quota della multa stessa spettante all'agente che abbia accertata la contravvenzione.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.